

PREROGATIVE SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO (DISTACCHI E PERMESSI)

Normativa di riferimento:

La materia delle prerogative sindacali e delle modalità del loro utilizzo è completamente contrattualizzata (art. 50 del d.lgs. 165/2001). Tali prerogative sono di pertinenza delle associazioni sindacali rappresentative, che, ai sensi del primo comma dell'art. 43 del d.lgs. 165 del 2001, sono quelle che raggiungono una percentuale non inferiore al cinque per cento (5%) nei singoli comparti (considerando a tal fine la media tra il dato associativo e quello elettorale) e nelle singole aree dirigenziali (considerando a tal fine il solo dato associativo non essendo state costituite le RSU per la dirigenza), nonché le confederazioni cui le stesse aderiscono.

Le organizzazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla contrattazione collettiva nazionale hanno titolo ai distacchi retribuiti in quota proporzionale alla loro rappresentatività - tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto e nell'area - nonché ai permessi ed alle aspettative non retribuite (sesto comma, art. 43 del medesimo decreto).

Ai fini del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione della spesa di tali prerogative, l'art. 50 del d.lgs. 165/2001 prevede:

- che la contrattazione collettiva, mediante accordo tra l'Aran e le confederazioni sindacali "rappresentative" ai sensi dell'art. 43 del medesimo decreto, ne determini il limite massimo (comma primo);
- che la gestione dell'accordo, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area di contrattazione, sia demandata alla contrattazione collettiva (comma secondo).

Per quanto attiene alla quantificazione dei benefici, il tetto complessivo delle prerogative sindacali si è formato nel tempo sulla base delle seguenti disposizioni:

- legge 537 del 1993, recepita nel D.P.C.M. 770 del 1994 e successivi decreti del maggio 1995, che hanno individuato i contingenti massimi dei distacchi retribuiti e dei permessi giornalieri nella sede di lavoro;
- CCNQ del 26 e 27 maggio 1997, stipulati in attuazione della legge 365 del 1996, in particolare per il contingente dei permessi relativi alla partecipazione alle riunioni degli organismi statutari;
- art. 44 del d.lgs. 80 del 1998 che ha consolidato, congelandole, tutte le prerogative consentite dalle disposizioni succitate ed ha portato a n. 90 minuti per dipendente il contingente dei permessi giornalieri per effetto della costituzione delle RSU;
- CCNQ del 7 agosto 1998, che ha recepito i contingenti fissati per ciascuna prerogativa dal citato art. 44.
- D.M. 23 febbraio 2009 che, con decorrenza 1° luglio 2009, ha ridotto del 15% i contingenti delle prerogative sindacali sino ad allora distribuite in tutti i comparti ad eccezione di Regioni Autonomie locali e Sanità e nelle rispettive Aree dirigenziali.

Distacchi e permessi nazionali attualmente assegnati per il personale dei comparti e della aree della dirigenza:

OO.SS.	N. DISTACCHI RETRIBUITI	N. ORE RETRIBUITI	PERMESSI
ANMI INAIL	2	791	
ANPO	5	508	
ASGB	5		
CGIL	805	125.899	
CGU	54	12.238	
CIDA	9	5.866	
CISAL	68	11.939	
CISL	808	122.692	
CIVEMP	8	1.015	
CONFEDIR	46	11.529	
CONFSAL	224	38.345	
COSMED	22	6.526	
CSE	20	5.165	
FESMED	8	937	
RDB CUB	48	7.667	
SNABI SDS	14	2.712	
SNAPRECOM	1	176	
UGL		29	
UIL	471	72.236	
UMSPED	13	1.589	
USAE	28	8.859	
TOTALE	2.659	436.718	

I distacchi e le ore di permesso, distintamente per ogni comparto e area dirigenziale, sono distribuiti secondo le tavole allegate ai contratti collettivi quadro biennialmente sottoscritti. I contratti quadro vigenti sono stati sottoscritti rispettivamente il **9 ottobre 2009** per il personale dei comparti e il **3 ottobre 2005** per il personale della dirigenza. Per quest'ultimo, le tavole in vigore sono quelle risultanti dalle modifiche apportate dal D.M. 23 febbraio 2009.

PERMESSI DI LUOGO DI LAVORO ATTUALMENTE ASSEGNABILI NELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI

Permessi di competenza della RSU unitariamente intesa

Comparto Regioni e autonomie locali e Comparto Sanità:

- n. 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Comparti Agenzie Fiscali, AFAM, Enti pubblici non economici, Ministeri, PCM, Ricerca, Scuola e Università:

- 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Permessi di competenza delle organizzazioni sindacali rappresentative

Comparto Regioni e autonomie locali e Comparto Sanità:

- n. 41 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Comparti Agenzie Fiscali, AFAM, Enti pubblici non economici, Ministeri, PCM, Ricerca, Scuola e Università:

- n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Detti permessi, a livello nazionale possono essere utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 37% della quota a disposizione. Per il Comparto Scuola la percentuale massima è elevata di un ulteriore 16%.

Aree I,V,VI,VII,VIII:

- n. 31 minuti e 27 secondi per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Aree II,III,IV:

- n. 37 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.